

COMUNE DI
**BORGH A
MOZZANO**

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO

TA.RI.

(Tassa sui rifiuti)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30 settembre 2020

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI	5
Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI	5
Art. 5 – Composizione della tariffa	5
Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale	6
Art. 7 – Istituzioni scolastiche	6
TITOLO IV – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARI	6
Art. 8 – Soggetti passivi.....	6
Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza.....	6
Art. 10 – Superficie soggetta a TARI	7
Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti	7
Art. 12 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali	8
TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ’	9
Art. 13 – Categorie di utenza	9
Art. 14 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche.....	9
Art. 15 – Composizione del nucleo familiare.....	10
Art. 16 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive	10
Art. 17 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche	11
Art. 18 – Utenze non domestiche non stabilmente attive	11
TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE	12
Art. 19 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio	12
Art. 20 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche.....	12
Art. 21 – Riduzioni per recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche	13
Art. 22 – Riduzioni per casi particolari di stato dell’immobile.....	14
Art. 23 - Ulteriore riduzione prevista dalla legge per iscritti AIRE.....	14
Art. 24 – Riduzione per chiusura dell’attività – COVID 19	14

TITOLO VI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	15
Art. 25 – Esenzioni dalla TARI	15
Art. 26 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti	15
TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI	15
Art. 27 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione	15
TITOLO VIII – TARI PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE	17
Art. 28 – TARI giornaliera.....	17
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI	17
Art. 29 – Pagamento della TARI.....	17
Art. 30 – Somme di modesto ammontare	18
Art. 31 – Riscossione della TARI.....	18
Art. 32 – Dilazione del pagamento	18
Art. 33 – Irregolarità di pagamento	18
TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI	18
Art. 34 - Funzionario responsabile.....	18
Art. 35 - Accertamento	19
Art. 36 - Riscossione coattiva.....	19
Art. 37 - Sanzioni ed interessi	20
Art. 38 - Rimborsi.....	20
Art. 39 - Contenzioso	20
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 40 - Disposizioni finali	21
COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA/VARIABILE DELLA TARI	22
ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	22
ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	23
ALLEGATO C: CRITERI E METODOLOGIE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E PER L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO	25

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, istituita dall'art.1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'entrata in oggetto ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il sistema di incentivazione previsto dal "Regolamento per l'accesso ed il funzionamento delle stazioni ecologiche" approvato dal comune di Borgo a Mozzano è esteso anche alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - per TARI, la tassa sui rifiuti di cui al precedente art. 1;
 - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quelli approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 marzo 2017 (Regolamento Tari) – Allegato C
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi
 - con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e

- nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI

Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione ed approvati dal comune secondo le disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e in conformità alle delibere di ARERA.
3. Le tariffe della TARI sono approvate dal comune nei termini di legge sulla base del piano finanziario di cui al comma 2.
4. La TARI non comprende i costi per servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o servizi suppletivi di smaltimento che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica tra l'ente gestore ed il soggetto utilizzatore.

Art. 5 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).
2. Con D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni al D.P.R. 27/04/1999 N. 158:
 - le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
 - le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

“banche, istituti di credito e studi professionali”.

Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. N. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1 giugno 2020.

Art. 7 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 *bis* del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31 così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla TARI disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
3. L'obbligazione di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 27. Nel caso in cui l'ufficio venga a conoscenza della cessazione dell'occupazione

o della conduzione senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la cessazione, questa deve essere effettuata d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o una diminuzione della TARI dovuta hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 27. Le variazioni che comportano il pagamento di una misura minore della TARI, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 25, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva. Resta escluso quanto previsto dall'art. 15 commi 2 e 3.

Art. 10 – Superficie soggetta a TARI

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale. L'Ente gestore provvede ad incrociare la banca data degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate; qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione. Nel caso in cui la superficie dichiarata risulti inferiore a quella catastale, l'Ente Gestore ne darà apposita comunicazione al Comune, il quale procederà all'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente alle disposizioni di cui al comma 1;
3. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dalla TARI i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, passibili di apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione dalla TARI deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - c) le unità immobiliari, ovvero parti di esse, adibite a civile abitazione privi di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. l'esclusione da tari deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione. tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - e) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. l'esclusione da tari deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione. tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

- f) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro e mezzo nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, S.C.I.A./CILA/PERMESSO DI COSTRUIRE (segnalazione/dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, in caso di mancata comunicazione si provvederà a inviare regolare bolletta e a commisurare le relative sanzioni;
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
 - i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla TARI le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - k) le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
 - l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;
 - m) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti.
2. Non sono soggette a TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori e piante) finalizzate alla vendita diretta;
 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 12 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, ai fini del calcolo della quota variabile della tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI E /O SPECIALI ASSIMILATI
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Falegnamerie	30%
Fabbri	50%
Laboratori di analisi mediche	15%
Laboratori fotografici ed eliografici	40%
Lavaggi autoveicoli	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	50%
Tipografie, stamperie, vetrerie	40%
Macellerie	30%

- Gli utenti, al fine di beneficiare delle riduzioni sopra indicate, devono autocertificare, in sede di dichiarazione di inizio o di variazione, le superfici dove si formano contestualmente rifiuti urbani e/o speciali assimilati e rifiuti diversi da quelli urbani e /o speciali assimilati.
- Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ'

Art. 13 – Categorie di utenza

- La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità che caratterizzano la realtà comunale.

Art. 14 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche

- I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
- Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della TARI: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
- Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 15 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del comune di Borgo a Mozzano. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Lucca. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Qualora tale situazione si verifichi in un nucleo familiare composto da un unico componente (trasferimento superiore ai sei mesi senza cambio di residenza), il calcolo ai fini della Tari viene comunque computato in un unico componente. Quale ulteriore deroga al principio generale di riferimento alle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare derivi da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi o progetti, di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa.
3. La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al relativo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in una unità.
6. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti, e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità previste dall' art. 27 del presente regolamento.

Art. 16 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. I nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano, ma domiciliati all'interno dello stesso sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dall'occupazione, alla presentazione di apposita dichiarazione (autocertificazione) relativa al numero dei componenti e successivamente a comunicare le variazioni intervenute nei termini e con le modalità di cui all'art. 27.
2. In sede di prima applicazione della TARI, nell'ipotesi di mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente, il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati o frazione.
3. Nel caso in cui la dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, sono qualificate come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Per esse la TARI è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente, determinato d'ufficio con le modalità indicate al comma 2, con la riduzione della parte variabile del 30% per i contribuenti con

residenza anagrafica nel comune di Borgo a Mozzano e del 20% per i contribuenti con residenza anagrafica in altro comune o all'estero.

Art. 17 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, riportate in allegato al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La TARI applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.
8. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva. La detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune. La dichiarazione di cui sopra deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In sede di prima applicazione. La dichiarazione va presentata entro 60 giorni dall'approvazione della presente norma, con effetto dal 1 gennaio 2020. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

Art. 18 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. Per le utenze in questione, la TARI, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione, ovvero desumibile dal libro giornale di cassa, calcolata in ogni caso a giorni.

TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 19 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1.000 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1.000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della TARI è ridotta al 40 per cento. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superi i 5.000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della TARI è ridotta al 25 per cento.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi beneficiano della riduzione del 50 per cento della TARI, relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature.
6. Le attività che offrono pernottamento senza ristorazione possono, su richiesta, avere una riduzione, espressa in percentuale, pari alla differenza fra il numero di posti letto autorizzati e il numero di posti letto effettivamente denunciati alle autorità competenti nell'anno precedente. Le richieste dovranno essere effettuate, in via ordinaria, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Art. 20 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della TARI.
2. L'amministrazione comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 15 per cento della parte variabile della TARI. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. La riduzione prevista al comma precedente è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla

conduzione del fondo. La riduzione è accordata previo domanda dell'interessato, idoneamente documentata circa la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa documentazione.

5. Agli utenti cui sarà fornito dall'ente gestore un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10 per cento per il periodo di attivazione.

Art. 21 – Riduzioni per recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Ferma restando l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, al fine di applicare l'agevolazione prevista alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione della parte variabile della TARI, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria secondo le percentuali di seguito specificate:

PERCENTUALE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO	PERCENTUALE DI SGRAVIO
DAL 10,01 AL 35%	10%
DAL 35,01 AL 55%	15%
DAL 55,01 AL 75%	20%
OLTRE IL 75%	25%

2. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.
3. Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich} / (K(S,ap) * S)) * 100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S,ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'ente gestore ed S è la superficie dell'attività.
4. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfettaria del 20 per cento della parte variabile della TARI, anche tenuto conto del fatto che non sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l'incidenza effettiva del recupero rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall'ente gestore, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di applicazione in via retroattiva. Qualora l'utenza non domestica benefici anche della riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà comunque eccedere la misura del 40 per cento della parte variabile della TARI.
5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione con allegati gli appositi formulari, unitamente alla dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta dall'utente che abbia conferito i rifiuti all'ente gestore previa apposita convenzione; in questo caso, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'ente gestore.
6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa

eventualmente stabilito annualmente dal comune con la deliberazione che approva il sistema tariffario; qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.

Art. 22 – Riduzioni per casi particolari di stato dell'immobile

1. La superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30 per cento limitatamente alla quota di superficie che eccede i 300 metri e fino a 600 metri quadrati rimanendo non imponibile la superficie eccedente; tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.
2. Le variazioni dovute hanno effetto dal giorno successivo a quello della presentazione della richiesta e relativa documentazione.

Art. 23 - Ulteriore riduzione prevista dalla legge per iscritti AIRE

1. E' prevista la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione. La riduzione è riconosciuta a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto di beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti.

Art. 24 – Riduzione per chiusura dell'attività – COVID 19

1. La delibera 158 /2020 di Arera sull'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID 19 interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza come di seguito riportate:
 - a) **Attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”**, una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi e anche regionali;
 - b) **Attività “ancora soggette a chiusura”**, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
 - c) **Attività che “potrebbero risultare sospese”**, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli Enti territorialmente competenti, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione, non è chiaro sulla base di quale competenza specifica;
 - d) **Attività che “potevano rimanere aperte”**, ma hanno preferito per propria volontà chiudere, alle quali è fatto obbligo di presentare richiesta al Gestore entro il 15 ottobre 2020 al fine di ottenere lo sgravio previsto con metodo di calcolo di cui al punto a).

TITOLO VI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 25 – Esenzioni dalla TARI

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. N. 207 del 04 maggio 2001 e dell'art. 31 comma 3 della Legge Regione Toscana n. 43 del 03 agosto 2004, sono esenti dalla tassa a decorrere dall'anno 2020, i locali posseduti, detenuti o occupati da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o persone giuridiche di diritto privato destinati esclusivamente a residenza sanitaria assistenziale (RSA) e individuati nei locali di degenza e in quelli a servizio degli stessi.
2. Le esenzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 26 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. Il comune, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, può determinare ulteriori forme di esenzioni ed agevolazioni a favore di talune categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale. Le agevolazioni saranno eventualmente concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e previa istruttoria del servizio comunale competente.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera che approva il sistema tariffario; qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI

Art. 27 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento a TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore del servizio la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente al gestore del servizio, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica certificata (PEC) allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione

di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) indicazione se si tratta di nuova utenza o si tratta di subentro e, dove possibile, la comunicazione del vecchio nominativo o del proprietario del fabbricato per verifica dati.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, Visura Camerale per i soggetti iscritti alla CCIAA;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Le variazioni in diminuzione della TARI hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione ai sensi del presente articolo; se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti; se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo. Tra gli elementi atti a comprovare la cessata occupazione deve essere fornito anche il nominativo del proprietario, con relativo codice fiscale, nonché il recapito dello stesso.
10. L'utente può richiedere al Comune, il quale dopo le opportune verifiche con l'Ente Gestore, provvederà al rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
11. Il gestore può variarne l'intestazione della posizione qualora l'intestatario sia deceduto, attribuendo l'obbligo di pagamento al soggetto più anziano del medesimo nucleo familiare dove presente. Nel caso in cui non sia possibile variare l'intestazione, l'Ente Gestore deve inviare agli eredi una comunicazione mediante raccomandata A/R, in cui si richiede di effettuare la variazione dell'intestazione dell'utenza entro 60 giorni dalla presentazione della successione di morte. Nel caso in cui gli eredi non rispondano si procederà ad effettuare la variazione d'ufficio addebitando sanzioni ed interessi.
12. Il gestore potrà cessare l'utenza non domestica qualora la stessa risulti cessata dalla visura camerale, in difetto di comunicazione da parte del soggetto obbligato e nel caso in cui l'Ufficio venga a

conoscenza della cessazione dell'occupazione o della conduzione senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la cessazione, questa deve essere effettuata d'ufficio. Qualora invece dalla visura camerale non risulti cessata l'attività, ma da una situazione di fatto si evinca che l'attività è effettivamente cessata, il gestore dovrà provvedere ad un'istruttoria con la società in questione o effettuare verifiche d'ufficio o tramite gli operatori ecologici.

TITOLO VIII – TARI PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 28 – TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera; l'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi, anche non continuativi, inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del 60 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione per i banchi di mercato (fissi o precari) in occasione di mercati, fiere, manifestazioni ecc., e per spettacoli viaggianti, è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede all'emissione della relativa bolletta ed alla sua riscossione. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
4. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni;
5. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - Occupazione di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - Occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
 - Occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti;
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata con sanzioni e interessi;
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI

Art. 29 – Pagamento della TARI

1. Il Comune provvede alla riscossione ordinaria e coattiva nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Il versamento della Tari può essere effettuato in tre rate o in un unico versamento. La scadenza delle tre rate è stabilita di norma entro il 16 maggio – 16 settembre – 16 novembre salvo eventuali modifiche.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo della TARI annua dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 30 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 296/2006 non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad euro 12,00 complessivamente dovute per l'anno di imposizione.
2. Contestualmente non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a Euro 12,00.

Art. 31 – Riscossione della TARI

1. La TARI è riscossa con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti.
2. Il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Art. 32 – Dilazione del pagamento

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento in rate, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina delle Entrate.

Art. 33 – Irregolarità di pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento della bolletta, l'Ente Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Comune attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ivi compresa l'ingiunzione fiscale, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.

TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 34 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 35 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Potrà essere richiesto all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del C.C. e al soggetto responsabile del pagamento, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.
4. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2003 e nella Legge 296/2006. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
7. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuata qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad €12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 36 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. A far data dal 01 gennaio 2020, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e

cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Art. 37 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
8. Sulle somme dovute e non versate o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista da quelli legali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima fissata per i versamenti ordinari pari ad euro 12,00.

Art. 39 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA/VARIABILE DELLA TARI

ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) - COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) - COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) - COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2.Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4.Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5.Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6.Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7.Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8.Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9.Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10.Ospedali	0,82	1,70	1,26
11.Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12.Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13.Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,18
14.Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16.Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17.Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18.Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19.Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20.Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23.Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
24.Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25.Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28.Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29.Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30.Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

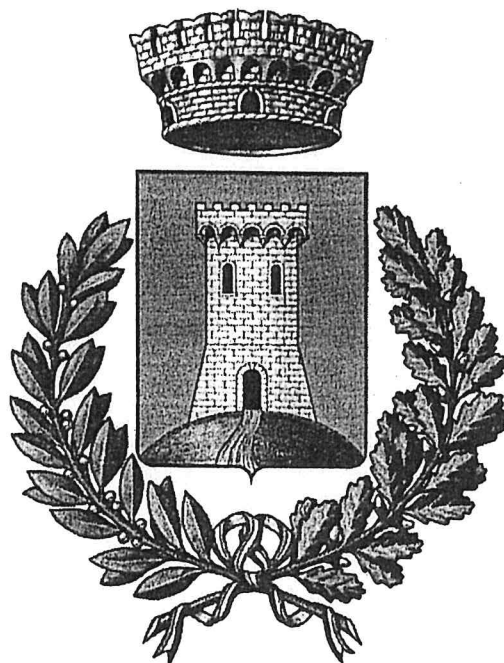
SEGUE ALLEGATO B

B.2) - COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
2.Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
3.Autorimesse emagazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
4.Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
5.Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
6.Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7.Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8.Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
9.Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10.Ospedali	7,55	15,67	11,61
11.Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
12.Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
13.Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
14.Edicole, farmacie,tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
16.Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
17.Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
18.Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
19.Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20.Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23.Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
24.Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
25.Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi Alimentari	13,72	21,55	17,64
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
28.Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
29.Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
30.Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Provincia di Lucca



Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per
l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel
Comune di Borgo a Mozzano

Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 1 DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi criteri;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ai sensi del D.P.R 254/2003.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) i rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti da attività di servizio
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- k) il combustibile derivato dai rifiuti

ART. 2 CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che rispettano i criteri qualitativi più avanti elencati e che derivano da:

- a) attività agricole, attività artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, del D.Lgs 152/06;
- b) attività di tipo industriale o agro-industriale limitatamente alle superfici destinate ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, con esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/2006;
- c) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833 e che abbiano le seguenti caratteristiche ai sensi del D.P.R 254/2003:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

•vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate ai successivi punti;

•spazzatura;

•indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

•rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

•gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

•i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

2.1 Criteri qualitativi

a) I rifiuti devono appartenere alle seguenti tipologie di codici

CER:

02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

3 08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
 08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
 15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
 15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 15 01 01: imballaggi in carta e cartone
 15 01 02: imballaggi in plastica
 15 01 03: imballaggi in legno
 15 01 04: imballaggi metallici
 15 01 05: imballaggi in materiali compositi
 15 01 06: imballaggi in materiali misti
 15 01 07: imballaggi in vetro
 15 01 09: imballaggi in materia tessile
 15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
 16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
 16 02 16. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
 18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
 18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
 18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.
 18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03.
 18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
 18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.
 18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.
 20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
 20 01 01: carta e cartone
 20 01 02: vetro
 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 20 01 10: abbigliamento
 20 01 11: prodotti tessili
 20 01 25: oli e grassi commestibili
 20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
 20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
 20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
 20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.
 20 01 39: plastica

20 01 40: metallo
 20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti
 20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 20 02 01: rifiuti biodegradabili
 20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili
 20 03. altri rifiuti urbani
 20 03 01: rifiuti urbani non differenziati
 20 03 02: rifiuti dei mercati
 20 03 03: residui della pulizia stradale
 20 03 07: rifiuti ingombranti
 20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti» b) Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:
 •Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 •Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
 •Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 •Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 •Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 •Paglia e prodotti di paglia;
 •Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 •Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 •Feltri e tessuti non tessuti;
 •Pelle e similpelle;
 •Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 •Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 •Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 •Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 •Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 •Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 •Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 •Nastri abrasivi;
 •Cavi e materiale elettrico in genere;
 •Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 •Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
 •Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 •Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi ((ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non

idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;

• Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli c) Il loro smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

2.2 Criteri quantitativi

a) Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi sopra elencati, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. i., possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche la cui produzione totale annua teorica non superi il quantitativo ottenuto con il seguente calcolo :

Coefficiente potenziale di produzione (kd) X superficie assoggettata (mq) X coefficiente (kd)

Per coefficiente potenziale di produzione si intende la quantità di rifiuto espressa in kg/mq/anno prodotta da ciascuna delle categoria di attività indicate nella tabella Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999 riferita alla zona geografica centro.

Per il calcolo della produzione dovranno essere utilizzati i coefficienti approvati dall'Amministrazione Comunale.

I coefficienti di produzione potranno variare a seguito della realizzazione di rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

b) Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

c) I rifiuti eccedenti le quantità calcolate nei punti sopra indicati sono da considerarsi non assimilati e non potranno essere conferiti al pubblico servizio.

d) Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma l'erogazione del servizio potrà avvenire previo versamento al gestore del servizio di un corrispettivo calcolato in relazione alle quantità di rifiuti conferiti.

ART. 3 ACCERTAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali è effettuato dal Gestore del servizio mediante l'istituzione di un apposito Ufficio.

2. I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione